

« Art. 9. Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Non credo possa accettarsi l'articolo 9, così com'è concepito. In esso si stabilisce un principio di retroattività, e non si bada alle conseguenze alle quali rispetto alla vecchia legge si andrà incontro.

Colla nuova legge quando il matrimonio viene sciolto per la morte dell'ufficiale la rendita diventa disponibile anche nel caso che sia costituita da estranei, mentre fin'oggi i discendenti degli ufficiali continuano a godere la rendita medesima. Ora l'articolo 9 può lasciar credere che anche le rendite costituite sotto l'impero della vigente legge cessino per i discendenti i quali vi hanno acquistato diritto, può insomma per la dizione poco felice dell'articolo proporsi la violazione del principio generale di diritto che ogni legge deve rispettare i diritti quesiti, e diritti quesiti sono quelli dei discendenti, non semplici aspettative. A me pare che non dovrebbe esserci difficoltà, nè da parte del Ministero nè da parte della Commissione di evitare equivoci aggiungendo all'articolo 3 il seguente inciso: « salvo i diritti quesiti dai discendenti nel caso di rendita costituita da estranei. »

E giacchè sono a parlare sull'articolo 9 debbo chiedere al ministro ed al relatore un'altra spiegazione.

L'articolo 9 applica il principio della retroattività nei casi di scioglimento completo del vincolo dotale: tale disposizione si applica anche nei casi dell'articolo 2, quando cioè la rendita vincolata viene ad esser semplicemente ridotta in forza di detto articolo 2?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curioni, relatore. Risponderò alle osservazioni del collega Manna per quanto riguarda l'articolo 9, perchè, per ciò che ha detto sull'articolo 2, non ho afferrato bene ciò che egli desidera sapere.

Quanto all'articolo 9, che stabilisce il principio della retroattività, il collega Manna si è impressionato di quelli che possono essere i diritti della prole e delle vedove, acquisiti per le leggi ora in vigore, in confronto dei diritti di coloro che hanno per avventura co-

stituita la dote. Egli fa questa ipotesi, che faccio anch'io per maggior chiarezza.

Secondo la legge del 1871 la costituzione della dote può essere fatta da un terzo, e giova non solamente alla famiglia militare, ma anche alla famiglia del militare dopo la morte del suo capo.

Ora, dice il collega Manna: dando effetto retroattivo alla legge che si discute, le vedove e gli orfani perderebbero i vantaggi delle doti costituite sotto la legge anteriore; quegli che ha costituito la dote potrà chiedere la liberazione del vincolo, ed in allora ecco frustrati, secondo l'opinione del collega Manna, i diritti acquisiti delle vedove e dei figli.

Ma io di diritti acquisiti propriamente non vedo che possa essere il caso.

Non abbiamo nel caso contemplato un diritto acquisito personale, ma un diritto stabilito per un istituto di carattere militare. Nè la legge vecchia nè la nuova non hanno per fondamento di creare un diritto personale alle vedove nè ai pupilli. Si preoccupano solamente del decoro dell'esercito. Una volta questo salvaguardato, la funzione della dote è finita.

Ripeto che di diritti acquisiti io non ne scorgo; trovo bensì giusto che cessata, per la nuova legge, la funzione della dote, risorga integro il diritto di chi l'aveva per quella funzione unicamente e non per altro scopo costituita.

Dunque io dico che se c'è questione di diritto acquisito, dev'esservi per colui che ha costituito la dote, e per nessun altro.

L'articolo nono risponde così rigorosamente anche alla ragione giuridica.

Quanto al concetto dell'articolo 2, forse è stata mia colpa di non aver fatta sufficiente attenzione, ma se l'onorevole Manna vorrà ripetere la sua osservazione, vedrò se mi sentirò in grado di rispondergli. Che se anticipatamente gli avessi già risposto colle considerazioni, testè svolte d'ordine generale, io spero che l'onorevole Manna se ne dichiarerà soddisfatto.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, ministro della guerra. La questione sollevata dall'onorevole Manna è già stata esaminata in passato quando si studiava se vi era modo di allontanare il pericolo di doti fittizie. Anche allora si disse quello che diceva oggi l'onorevole Manna: si dovrebbe supporre